

	<p>Asmel Consortile S.C. a r.l.</p> <p>ASMEL - Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)</p> <p>Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli</p> <p>P.IVA – C.F. 12236141003</p> <p>http://asmecomm.it – portale di committenza pubblica</p> <p>COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (ME)</p>
---	--



Comune di Capo d'Orlando

Città Metropolitana di Messina

Ambito Distrettuale Ottimale n. 2

Distretto Socio Sanitario 31

Comuni associati: Capo d'Orlando-capofila- Capri Leone e Torrenova

Ufficio Piano

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE APPALTO (CSA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI E STUDENTI DIVERSABILI- AZIONE 5 del PAO 2013/2015 AOD N. 2 DSS 31; CUP. C41I18000190002 CIG. 757857993A DA ATTUARE NEI COMUNI ASSOCIATI DELL’A.O.D. N.2 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 31.

Art. 1

Oggetto del Capitolato

Il presente capitolato, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento e di svolgimento del servizio “Assistenza all’autonomia ed alla comunicazione”, MACRO LIVELLO: Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari- TIPOLOGIA D’INTERVENTO: Assistenza minori in ambito scolastico - azione n. 5 – “Assistenza all’autonomia ed alla comunicazione”, prevista nel PAO integrato 2013/2015, da realizzarsi in favore di alunni e studenti diversabili in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 , residenti nei tre comuni associati dell’AOD n. 2, Capo d’Orlando, Capri Leone, Torrenova, frequentanti la scuole dell’infanzia e del primo ciclo dell’obbligo scolastico.

Art. 2

Principi e finalità

Il servizio garantirà il diritto allo studio, la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni e studenti diversabili, frequentanti la scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’obbligo scolastico.

Il servizio si propone di favorire il processo di apprendimento e di maturazione dei minori, tramite un attenta azione di mediazione comunicativa, linguistica, culturale e didattica.

Mira a favorire la comunicazione e, di conseguenza la qualità dei rapporti interpersonali tra i docenti e gli alunni e tra questi ed i compagni nel contesto di classe.

L’attività sarà finalizzata a:

- sviluppo autonomia personale e sociale;
- prevenzione isolamento;
- equilibrato rapporto con il contesto socio ambientale.

Art. 3
Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio gli alunni e studenti diversabili in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, residenti nei tre comuni associati dell'AOD n. 2 del Dss 31, Capo d'Orlando, Capri Leone, Torrenova, frequentanti le scuole dell'infanzia e del primo ciclo dell'obbligo scolastico. La quantificazione delle ore di servizio individuale è fissata nel PEI, ferma restando la seguente suddivisione oraria complessiva per singolo Comune, stabilita secondo quanto concordato in appositi incontri con i referenti delle istituzioni scolastiche ed i referenti dell'ASP.

Comune	n. ore educatore professionale	n. ore operatore socio assistenziale
Capo d'Orlando	4.227	1.240
Capri Leone	1.727	/
Torrenova	1.486	/

L'utenza stimata dell'AOD è di n° 29 minori. L'utenza di ogni singolo Comune è stabilita avendo a riferimento i bisogni attualmente rilevati per cui l'effettivo numero degli utenti che saranno ammessi al servizio potrà variare e sarà determinato dal numero delle prestazioni/ore richieste, tenuto conto di quelle fruibili sulla base del budget di cui al presente capitolato come specificato al successivo art. 8.

Art. 4

Prestazioni del servizio- Articolazione delle azioni progettuali

Il servizio sarà attuato mediante azioni, caratterizzate da flessibilità e adattabilità alle esigenze degli utenti.

Il servizio deve essere opportunamente integrato con tutti gli altri interventi che coinvolgono il minore a garanzia di continuità ed efficacia.

L'organizzazione del lavoro tiene conto del principio di continuità durante l'intero anno scolastico.

Nello specifico si indicano le prestazioni minime da rendere:

Il servizio di assistenza igienico personale comprende le seguenti prestazioni:

- Vigilanza ed aiuto al minore diversabile nell'accesso e nell'uscita dalla scuola; sistemazione nel banco; vigilanza ed assistenza alla mobilità e alla deambulazione;
- Assistenza nell'area dell'autonomia personale e dell'autosufficienza di base, quindi anche per tutte le esigenze di carattere fisiologico o connesso a particolari situazioni patologiche;
- Assistenza durante l'eventuale consumo dei pasti e bevande, in generale, durante tutte le attività che attengono l'autonomia;

Il servizio di assistenza ed all'autonomia ed alla comunicazione comprende le seguenti prestazioni:

- Affiancamento nello svolgimento di attività ludiche, di laboratorio;

Le attività previste si distinguono in :

- 1) DIRETTE con il Minore:

a carattere assistenziale ed educativo:

- mediazione degli atti quotidiani nell'ambiente di vita;
- vigilanza e controllo di comportamenti auto o etero- aggressivi;
- sviluppo di conoscenze spazio, tempo, codici comunicativi alternativi;
- sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti;
- sostegno di tipo psicologico.

a carattere riabilitativo:

- Sviluppo dei sistemi di comunicazione verbale e non verbale;
- Educazione all'uso di strumenti protesici ed ausili;
- Sostegno per attività manuali, motorie espressive.

- 2) Di programmazione e verifica :

- Programmazione con il team docente e/o Gruppo di Lavoro Handicap (G.L.H.) quando espressamente si programmano attività ed interventi che coinvolgono il disabile;
- Realizzazione e verifica PEI in collaborazione con insegnanti ed equipe neuropsichiatria infantile;
- Relazione attività svolta- verifica e formulazione proposte per eventuali diversi interventi.

Il servizio si inserirà organicamente all'interno del PTOF (Piano triennale dell'offerta formative) delle singole Istituzioni scolastiche e si realizzerà di concerto tra gli insegnanti curricolari, gli insegnanti di sostegno, il dirigente scolastico, la famiglia , il referente del servizio sociale del Comune di riferimento,

l'equipe di neuropsichiatria infantile, l'equipe neuropsichiatria infantile ASP. Il lavoro di mediazione sarà opportunamente pianificato, progettato, programmato e strutturato al fine di rendere quanto più qualitativamente proficua la presenza degli operatori del servizio.

Art. 5

Orario di servizio

Il servizio si articolerà sulla base dell'orario scolastico calendarizzato dai dirigenti delle istituzioni scolastiche.

Art. 6

Responsabile del procedimento/Responsabile dell'esecuzione

Il Responsabile del gruppo Piano dell'AOD n. 2, quale Responsabile Unico del Procedimento, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un responsabile dell'esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore.

In particolare il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, altresì, tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

La nomina del direttore dell'esecuzione è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per consentire un'effettiva gestione e coordinamento del servizio.

Il dipendente individuato disporrà della qualificazione professionale e dell'esperienza necessaria per l'assegnazione dell'incarico.

Art. 7

Personale-Mansioni

La scheda progettuale prevede:

Tipologia	A carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte (Enti Locali, ASP, T.M., Scuole...)	A carico Ente Socio assistenziale aggiudicatario	Totale
Assistenti Sociali - dell'AOD2	3	0	3
Dirigenti scolastici	3	0	3
Educatori istituzioni scolastiche	18*	0	18
Educatori di sostegno istituzioni scolastiche	10*	0	10
Psicologo, psych., pedagista ASP	3	0	3
Educatori qualificati per assistenza autonomia e comunicazione	0	6	6
Operatore socio assistenziale	0	1	1
totale	37	7	44

*numero presunto che di fatto sarà determinato dalla richiesta/in rapporto al fabbisogno.

Per la gestione del servizio l'Ente affidatario, quindi, dovrà avvalersi del seguente personale:

- n. 6 Educatori qualificati per assistenza autonomia e comunicazione, in possesso di attestato di formazione di Assistente all'autonomia e alla comunicazione, o diploma di Laurea in Psicologia/ Scienze della Formazione o equipollenti, per complessive n. 7.440 ore;
- n. 1 Operatore Socio assistenziale, in possesso di attestato di formazione professionale di Assistente Domiciliare per disabili, ovvero Assistente portatori di handicap, ovvero Operatore socio assistenziale o attestati ritenuti equipollenti, per complessive n. 1.240 ore;

Ai fini della mobilità degli operatori, l'Ente affidatario dovrà assicurare, nelle forme che riterrà più opportune, la disponibilità di adeguati mezzi di trasporto senza spese aggiuntive a carico del servizio stante che tali spese si intendono comprese nell'importo previsto per oneri di gestione.

**Art. 8
Costi**

Per il suddetto servizio l'importo complessivo viene preventivato come segue:

Voci di spesa	Quantità	Tempo	Costo unitario €	Costo Totale €
		ore		
RISORSE UMANE				
Educatori qualificati per assistenza autonomia e comunicazione	6	7.440	€ 18,97	141.136,80
Operatore socio assistenziale	1	1.240	€ 16,89	20.943,60
Subtotale				162.080,40
SPESE DI GESTIONE				
Oneri gestione soggetti a ribasso				9.144,83
Subtotale				9.144,83
ALTRE VOCI				
oneri sicurezza rischi interferenza				580,00
Subtotale				580,00
TOTALE				171.805,23
IVA 5%.				8.590,26
TOTALE				180.395,49

Art.9

Importo a base d'asta/oneri contrattuali

L'importo complessivo dell'affidamento dell'intero servizio ammonta ad € **171.805,23** escluso IVA così distinto:

a.1) Costo incompressibile oneri personale	162.080,40
a.2) oneri di gestione soggetti a ribasso	9.144,83
a.3) oneri sicurezza rischi interferenza	580,00
Totale	171.805,23

La spesa di cui alle lett. a.1) è irriducibile trattandosi di oneri per il personale e non è soggetta ad alcun ribasso, giusta circolare Ass.to Regionale EE.LL. , n. 8/96 e legge 98/2013 e norme che regolano la materia. Le spese di cui alle lett. a.3) è irriducibile trattandosi di oneri per la sicurezza.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 580,00. I costi generali connessi alla sicurezza dell'Azienda/Ente Socio assistenziale si intendono compresi nei costi di gestione.

Le eventuali economie sull'importo di gara saranno utilizzate per eventuale revisione prezzi che avverrà, nel caso ne ricorreranno le condizioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 4. 6. 1996, n. 158 (vedi circolare Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro del 23.4.2010) come stabilito al successivi art. 23.

All'Ente socio assistenziale aggiudicatario mensilmente verrà corrisposto, quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascun operatore, tenuto conto di quanto prima specificato, più l'importo delle spese di gestione, che sarà pagato al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara. Su detto importo complessivo sarà corrisposta, se ed in quanto dovuta, l'I.V.A calcolata allo stato al 5%.

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'Ente aggiudicatario, si procederà ad una modifica quantitativa/qualitativa delle prestazioni/ figure professionali convenute. Ove ciò comporti una minore o maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi. Inoltre, qualora il numero potenziale degli utenti dovesse diminuire o aumentare, contestualmente si procederà ad una diminuzione o ad un aumento del personale, previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie in caso di aumento delle prestazioni. Le ore eventualmente ridotte in un mese potranno essere richieste e prestate nei mesi successivi.

L'AOD2, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto predetto e nel caso in cui si dovessero rilevare scostamenti si riserva di effettuare azione di recupero di eventuali somme indebitamente percepite.

Art. 10 **Durata servizio**

Con l'Ente aggiudicatario sarà stipulata apposita convenzione-contratto, avendo a riferimento lo schema tipo approvato con decreto dell'Assessorato Enti Locali. Detta convenzione avrà durata presunta ottobre 2018/giugno 2019. Entro tale periodo sarà prestato il relativo servizio fermo restando che il contratto cesserà solo al raggiungimento delle prestazioni espresse in ore sulla base delle quali è stato stimato il valore del presente appalto, nel limite del budget quantificato nel precedente art.8. Inoltre, il servizio può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità da impiegare in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'A.C., senza che l'Ente aggiudicatario possa pretendere compenso o indennità alcuna per mancato utile.

Art. 11 **Modalità di pagamento**

Mensilmente l'Ente socio assistenziale deve presentare al Comune di Capo d'Orlando, capofila comuni associati dell'AOD2 Dss31, fattura corredata da relazione mensile sull'attività svolta, distinguendo le prestazioni effettuate nei singoli comuni, con allegati:

- fogli di presenza degli operatori vidimati;
- fogli di servizio firmati da un referente scolastico appositamente individuato per ogni singola scuola riportanti analiticamente le prestazioni rese;
- prospetto analitico delle prestazioni migliorative offerte e rese nel mese di riferimento;

La liquidazione avverrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa acquisizione dell'attestazione di regolarità del servizio resa dal direttore dell'esecuzione.

Eventuali ritardi da parte dell'AOD2 non esonerano l'Ente dal pagamento delle retribuzioni mensili agli operatori che, in ogni caso, dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello lavorato.

Il corrispettivo dovuto per oneri per la sicurezza sarà liquidato a seguito della verifica del rispetto degli adempimenti contenuti nel DUVRI.

Il pagamento avverrà con versamento sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s. m. i., la mancata indicazione del conto di cui prima determinerà la risoluzione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione.

Art.12 **Obblighi dell'affidatario**

L'Ente socio assistenziale dovrà mettere a disposizione una propria sede operativa nel territorio del Comune di Capo d'Orlando, dotata di telefono fisso e regolarmente presidiata durante le ore di servizio.

Tutto il personale adibito alle attività del Servizio presterà il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'AOD2 e risponderà del proprio operato esclusivamente ai responsabili dell'Ente socio assistenziale affidatario che a sua volta è tenuto ad osservare le leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, prevenzione, ecc.

L'Ente è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza. L'Ente socio assistenziale deve comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del servizio del presente appalto.

L'Ente socio assistenziale dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. A tal fine l'Ente socio assistenziale si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del presente appalto, le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore -secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti (ivi compresi i contratti integrativi territoriali) ed a soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni infortuni.

I suddetti obblighi vincoleranno l'Ente socio assistenziale anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti i CCNL e indipendentemente dalla sua struttura e dimensione e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Ente socio assistenziale adibisce alle attività che l'appalto contempla, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.

L'Ente socio assistenziale munisce il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Ente socio assistenziale si impegna a fornire, prima della stipula della convenzione, oltre alla documentazione che sarà richiesta dall'ufficio:

- l'elenco nominativo del personale impiegato con le relative qualifiche, nonché copia del titolo abilitante a svolgere il servizio e copia del contratto e/o lettera di assunzione firmata per accettazione da ogni operatore, dalla quale risulti la tipologia del contratto, la qualifica ed il livello d'inquadramento.
- polizze assicurative (RCT/RCO) come specificato al successivo articolo 19;
- Piano operativo di fattibilità concordato anche con le istituzioni scolastiche. In detto piano dovrà essere indicato in riferimento agli utenti assistiti: tempi, orari e modalità di effettuazione del servizio base, nonché, l'articolazione temporale su base mensile delle proposte di miglioramento progettuale offerte in sede di gara;
- Dichiarazione degli adempimenti effettuati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 81/2008 e s. m. i.
- Il nominativo di un Coordinatore responsabile che deve tenere i rapporti, per conto dell'Ente, con le scuole e con l'amministrazione comunale per quanto riguarda il DUVRI.

L'ente socio assistenziale, a richiesta, deve consentire la visione di ogni documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti e soci lavoratori impegnati nel servizio, per verifica del rispetto del contratto.

L'Ente socio assistenziale è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata dell'appalto. Il trattamento di tali dati dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dal presente appalto. Di qualsiasi abuso sarà responsabile la l'Ente socio assistenziale DA.

In caso di sciopero l'Ente socio assistenziale è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune di Capo d'Orlando, capofila AOD2 e ad effettuare le prestazioni che si rendessero essenziali per l'utenza assistita. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dipendenti dall'Ente socio assistenziale verranno detratti dal corrispettivo pattuito.

L'Ente socio assistenziale è obbligato a rispettare le previsioni normative in materia di tracciabilità e pubblicità con particolare riguardo a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Ente socio assistenziale è tenuto a fornire i mezzi, gli strumenti e il materiale necessario per l'erogazione pratica delle prestazioni ed il corretto svolgimento del servizio.

L'Ente socio assistenziale deve garantire tutte le migliorie offerte con le modalità proposte e concordate con il RUP ed il Direttore dell'esecuzione del Contratto. Nel caso le migliorie offerte non possano essere rese per comprovati motivi le stesse saranno commutate previa intesa fra le parti.

L'Ente socio assistenziale deve periodicamente valutare, di concerto con Direttore dell'esecuzione del Contratto, il grado di soddisfazione degli utenti;

L'Ente socio assistenziale assume gli obblighi previsti dal comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) che prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice " ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione". Nello specifico si precisa che il Comune di Capo d'Orlando, ha approvato Codice di comportamento integrativo dei lavoratori con delibera di G.M. n. 1 del 9.1.2014, che sarà consegnato in copia. E' previsto l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC.

L'AOD2 si riserva di accertare a mezzo il proprio Ufficio Piano gli adempimenti di cui ai punti precedenti.

Quando vengano rilevate mancanze da parte dell'Ente Socio Assistenziale affidatario, su proposta dei soggetti competenti ai controlli previsti per legge e/o determinati dal presente capitolato, si procederà alla contestazione.

Le contestazioni saranno fatte in forma scritta e potranno essere contro dedotte entro cinque giorni dal ricevimento dell'addebito, ferma restando la facoltà, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si provvederà all'irrogazione delle sanzioni sulla base di quanto sotto riportato.

E' prevista, in caso di specifiche infrazioni, l'applicazione delle penalità seguenti:

- a) € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giornata in cui venga impiegato nello svolgimento del servizio, personale non in possesso dei requisiti previsti dal capitolato;
- b) € 200,00 (euro duecento/00) per mancato svolgimento del servizio, senza previa comunicazione scritta, e in ogni caso nel non rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel presente capitolato;

c) € 100,00 (euro cento/00) per la sostituzione degli operatori assegnati al servizio senza previa comunicazione scritta;

d) € 200,00 (euro duecento/00) per ogni comportamento non professionale accertato del personale impiegato per l'esecuzione del servizio, es. violazione dell'obbligo di riservatezza, aver arrecato disagio o pregiudizio ai minori in carico, mancanza di rispetto e correttezza verso l'utente;

e) € 200,00 (euro duecento/00) in caso di mancato invio della relazione richiesta su casi urgenti dal Direttore dell'esecuzione entro i termini assegnati. La penale è applicata per ogni giorno di ritardo.

f) € 200,00 (euro duecento/00) in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella carta dei servizi.

Tutte le sanzioni di cui al presente articolo vengono comminate direttamente all'Ente Socio assistenziale.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto.

Si intende per infrazione di particolare gravità l'infrazione che comporta l'applicazione di una penale pari o superiore a 1.000,00 Euro e si intende pregiudicato il regolare svolgimento del servizio.

Il Responsabile Ufficio Piano AOD2, RUP, su proposta del Direttore dell'esecuzione, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'Ente Socio Assistenziale, potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire di non applicarle qualora sia stato accertato che l'inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, non abbia comportato danni all'AOD n.2 e non abbia causato alcun disservizio.

Le sanzioni economiche saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte della cooperativa di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate o rivalendosi sulla cauzione definitiva.

ART. 13

Risoluzione del contratto

Il comune di Capo d'Orlando, capofila dell'AOD2, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge e dal presente capitolato, nei seguenti casi:

- gravi inadempienze normative;
- inosservanza del capitolato e di quanto offerto in sede di gara;
- a seguito diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora l'affidatario non provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali.
- inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio;
- accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;
- irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza dell'art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune, capofila AOD2 con effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tal caso all'Ente socio assistenziale affidatario non spetta alcun indennizzo ed il Comune, capofila AOD2 ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, l'Ente Socio assistenziale affidatario ha l'obbligo comunque di continuare il servizio se ciò venga richiesto dal Comune, capofila AOD2, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

All'Ente Socio assistenziale verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Ente socio assistenziale affidatario, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta, fatti salve le necessarie procedure previste dalle vigenti norme di legge.

ART. 14

Modalità di calcolo del danno subito in caso di risoluzione per inadempimento

Nei limiti e con le modalità indicate nel precedente articolo l'Ente socio assistenziale affidatario corrisponderà al Comune, quale capofila dell'AOD n. 2, i seguenti risarcimenti:

- a) una somma pari alla differenza di prezzo fra quello offerto dall'aggiudicatario e quello che il Comune riuscirà ad ottenere per la gestione del servizio, nel periodo corrente fra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del contratto;
- b) costi per l'indizione di una nuova gara d'appalto da parte del Comune, capofila dell'AOD2.

ART. 15

Decadenza

L'Amministrazione, indipendentemente dalla facoltà di risolvere il contratto si riserva di pronunciare la decadenza in tutti i casi in cui il comportamento dell'Ente Socio Assistenziale affidatario sia gravemente pregiudizievole per l'immagine e il decoro dell'AOD n. 2 e dell'interesse pubblico.

Art.16

Compiti dei Comuni dell'OD n. 2

All'avvio del servizio sulla base degli elenchi forniti dai singoli Comuni saranno comunicati i nominativi degli utenti ammessi.

Con cadenza periodica gli operatori del servizio ed i responsabili di ogni comune si incontreranno ed esamineranno i risultati raggiunti, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro, avanzando eventuali proposte operative per il miglioramento del servizio.

Art.17

Organizzazione

L'Ente socio assistenziale dovrà curare mediante procedure da concordare con il personale dell'AOD n. 2 le seguenti funzioni all'interno del servizio attivato:

- Tenuta del fascicolo personale di ogni assistito;
- Verifica del programma generale bimestralmente.

Art.18

Disposizioni in materia di sicurezza ex art. 26 del d.lgs. n. 81/2008

L'Ente socio assistenziale affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in attuazione alla L. 123/2007 in materia di "Misure in tema di tutela della sicurezza sul lavoro", che il servizio comporta i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, che vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di eventuale verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante. Tali costi sono piuttosto limitati per l'Ente affidatario, dovuti ad attività interferenti con quelle dei plessi scolastici.

Pertanto, è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. I soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto, ovvero i dirigenti delle Istituzioni scolastiche, prima dell'inizio dell'esecuzione, integreranno detto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

L'Ente affidatario del servizio può presentare al Committente proposte di integrazione alla valutazione dei rischi di cui al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Ente affidatario, resta immutato l'obbligo per lo stesso di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di eventuale verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi di mercato.

Art.19

Responsabilità, assicurazioni

L'Ente socio assistenziale assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'AOD2 Dss31 ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle

prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto presentato in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'Ente socio assistenziale risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell' AOD2.

L'Ente conseguentemente, esonera l'AOD2 da qualsiasi molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero venire intentate;

L'Ente dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione del servizio affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

€ 2.000.000,00 per sinistro;

€ 1.000.000,00 per persona;

€ 1.000.000,00 per danni a cose o animali;

b. R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro):

i. € 2.000.000,00 per sinistro;

ii. € 1.000.000,00 per persona;

per danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'Ente stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alle attrezzature/risorse strumentali di proprietà delle istituzioni scolastiche, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa. Gli oneri che l'AOD2 dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati all'Ente. Il Comune di Capo d'Orlando, quale capofila dei Comuni associati dell'AOD2, è da considerarsi fra il novero di terzi.

Art.20

Clausola sociale di prioritario assorbimento del personale del precedente appaltatore

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a condizione che il loro numero e qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'Ente socio assistenziale subentrante.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Art.21

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

L'Amministrazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art.22

La Carta dei servizi

Prima della stipula del contratto l'Ente socio assistenziale affidatario dovrà predisporre e presentare la carta dei servizi. La carta dei servizi rappresenta, un efficace strumento di garanzia della qualità delle prestazioni, vincolando l'ente socio assistenziale al rispetto di livelli minimi delle prestazioni e legittimando l'utente a pretendere il rispetto degli standard predefiniti. L'utente è, infatti, titolare di diritti soggettivi in relazione alla qualità del servizio e talvolta interessi legittimi alla corretta organizzazione dello stesso. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti riconosciuti, la carta dei servizi deve prevedere la possibilità per gli utenti di attivare ricorsi, reclami e segnalazioni nei confronti dei responsabili preposti alla gestione del servizio.

Art. 23

Aggiornamento dei prezzi

Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 4. 6. 1996, n. 158 (vedi circolare dell'Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro del 23.4.2010) sarà effettuato, nel caso ne ricorreranno le condizioni, l'aggiornamento automatico entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art.24

Domicilio dell'affidatario

L'Ente affidatario dovrà all'atto della stipula del contratto- convenzione in forma pubblica amministrativa, eleggere proprio domicilio nel Comune di Capo d'Orlando, capofila dei Comuni associati dell'AOD2.

Art.25

Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Ente non intenda accettare l'affidamento dell'appalto non potrà avanzare alcun recupero della cauzione versata.

L'AOD2, in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale a propria tutela.

Art.26

Spese contrattuali e oneri fiscali

Il rapporto tra il Comune/ Capofila AOD2 ed il soggetto selezionato all'esito della procedura di gara verrà formalizzato con apposita contratto-convenzione.

Il rapporto contrattuale sarà formalizzato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Il presente capitolato descrittivo e prestazionale è parte integrante del contratto che verrà stipulato e sarà integrato dalle proposte di miglioramento offerte in sede di gara.

Qualsiasi spesa presente e futura, compresa la registrazione, inerente il contratto sarà a completo carico dell'Ente socio assistenziale affidatario.

Art.27

Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale, è competente il Foro di Patti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art.28

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, è fatto rinvio al Codice Civile, a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto ed al disciplinare e bando di gara.

03.08.2018

IL RESPONSABILE UFFICIO PIANO AOD2 Dss31
F.to D.ssa Concettina Ventimiglia